

BOZZA

REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE ED IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e p) della Costituzione;

VISTA la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana
il seguente regolamento:

CAPO I
Principi generali ed ambito applicativo

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “agenzia per le imprese” (di seguito Agenzia): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che svolge funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l’accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa;
- b) “amministrazioni”: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
- c) “camere di commercio”: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- d) “CAD”: il codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- e) “comunicazione unica” : l’istituto di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
- f) “decreto legge”: il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- g) “DIA”: la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990;
- h) “dichiarazione di conformità”: l’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa;
- i) “attività produttive”: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni;
- j) “impianti produttivi”: gli impianti relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi;
- k) “portale”: il sito web www.impresainungiorno.it di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati che consente di ottenere informazioni e interagire telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi attività economica;
- l) “registro imprese”: il registro di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;
- m) “sportello unico per le attività produttive” (di seguito SUAP): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.
- n) “sistema INA-SAIA” : il sistema di servizi che consente l’interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche amministrazioni;
- o) “sistema pubblico di connettività” (di seguito SPC) : "l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei

flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione".

Articolo 2
(*Finalità e ambito di applicazione*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività.
2. Le domande e le dichiarazioni per l'avvio delle attività di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'allegato tecnico, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi nonché le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Articolo 3
(Il portale “*www.impresainungiorno.it*”)

1. Il portale:
 - a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3;
 - b) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;
 - c) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L'interessato versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 6;
 - d) costituisce punto di contatto a livello nazionale ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2006/123/CE.
2. Il portale integra i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali a supporto degli sportelli unici nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole di interoperabilità previste dal SPC.

Capo II Organizzazione del SUAP

Articolo 4 (SUAP)

1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate al procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente; le comunicazioni al richiedente sono esclusivamente trasmesse dal SUAP.
3. Il SUAP cura l'informazione attraverso il portale in relazione:
 - a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;
 - b) alle dichiarazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
 - c) alle informazioni, che devono essere garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2006/123/CE.
4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario generale del comune stesso. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti depositati presso il SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni.
5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro o con le camere di commercio.

6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

7. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dalle regole tecniche di cui all'articolo 12, comma 6.

Eliminato: 3

8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 12, comma 6, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza.

Eliminato: 3

9. Il collegamento di cui al comma 8:

- a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese;
- b) garantisce che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle dichiarazioni di inizio attività provenienti dagli altri SUAP;
- c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA
- d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del D.P.R. 581/1995 con gli estremi relativi al rilascio delle DIA o altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati.

10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'art. 9 dell'allegato tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, lett. a), e a-bis), del decreto legge e all'art. 2, comma 2 del presente regolamento, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP, abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'articolo 11.

Eliminato: le Regioni verificano

Eliminato: e ne pubblica l'elenco sul proprio sito istituzionale.

Eliminato: SUAP

Eliminato: che

11. Nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della disciplina del presente Capo ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non abbia istituito il SUAP, o questi non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, è delegato alla camera di commercio, territorialmente

competente, con le modalità previste dall'allegato tecnico di cui all'art. 12, comma 6, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra UNIONCAMERE e ANCI.

Eliminato: a

12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.
13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.
14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il trimestre successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.

CAPO III
Procedimento automatizzato

Articolo 5
(Presentazione della dichiarazione di inizio attività)

1. Nei casi in cui le attività di cui all'art. 2, comma 1 sono soggette alla disciplina dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la DIA è presentata al SUAP anche contestualmente alla comunicazione unica, secondo le modalità di cui al comma 2.
2. La DIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, può essere presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
3. La DIA è corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e da una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa ed alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico-sanitari e in materia di sicurezza.
4. Il SUAP, al momento della presentazione della DIA, verifica, con modalità informatica, la completezza della dichiarazione e dei relativi allegati, li trasmette con la medesima modalità alle amministrazioni e agli uffici competenti e rilascia automaticamente la ricevuta ai fini della decorrenza del termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro il medesimo termine, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici competenti, trasmette con modalità informatica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie, gli comunica le cause ostative all'esercizio delle attività e adotta i provvedimenti inibitori di cui all'art. 19, comma 3, primo periodo, della stessa legge.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, l'attività oggetto della DIA può essere iniziata senza necessità di ulteriori comunicazioni di inizio lavori. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera f), del decreto legge, la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
6. La disciplina del presente articolo si applica anche ai casi di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; in tali casi, decorso il termine di trenta giorni

dalla presentazione dell'istanza di cui al citato articolo 20, la ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi del comma 4 equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Articolo 6

(Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa)

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lett. c), del decreto legge.
2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della DIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati.
3. L'Agenzia può presentare la DIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 5.
4. Nel caso di cui al presente articolo, l'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia secondo le modalità specificate dal regolamento di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge.
5. Al fine di ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 38, comma 4 del decreto legge, l'Agenzia, attraverso il portale, comunica al Comune territorialmente competente i procedimenti e le attività che intende svolgere, le amministrazioni pubbliche coinvolte nei procedimenti, nonché la documentazione tecnica, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

Eliminato: ne sono oggetto

CAPO IV
Procedimento ordinario

Articolo 7
(*Procedimento unico*)

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, a seguito della presentazione della domanda per l'avvio dell'attività, quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice, di regola, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-*quinqüies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quello di cui all'art. 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per le grandi strutture di vendita, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto legge, in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, sempre che tali amministrazioni non abbiano rappresentato specifiche esigenze istruttorie, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso o parere o dalle loro valutazioni tecniche e, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
2. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati elettronicamente dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
3. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza dei servizi.
4. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richiesti.
5. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

Articolo 8
(Raccordi procedurali con strumenti urbanistici)

1. I provvedimenti inibitori di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la DIA relativa ad un progetto di impianto produttivo, per contrasto con lo strumento urbanistico, sono adottati dal responsabile del SUAP entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione completa.
2. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o in caso di decorso del termine di cui al comma 1, senza adozione di provvedimento espresso, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, il verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio comunale che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Il progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, è avviato dal richiedente entro un anno dalla data di approvazione, pena la decadenza del permesso di costruire. Le aree e gli impianti realizzati secondo le modalità previste dal presente articolo non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di inizio dell'attività produttiva, pena la nullità dell'atto di compravendita.
3. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

CAPO V
Disposizioni comuni

Articolo 9
(*Chiarimenti tecnici*)

1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 10
(Chiusura dei lavori e collaudo)

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
 - a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità;
 - b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista o da un ente tecnico indipendenti e abilitati.
2. Il SUAP cura la trasmissione entro 5 giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici competenti. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
3. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.
4. In conformità al procedimento di cui all'art. 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

CAPO VI

Monitoraggio istituzionale

Articolo 11

(Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico)

1. I Ministri per lo sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata, predispongono, in collaborazione con l'ANCI e le camere di commercio, forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attività imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresì la possibilità, per le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticità. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente disciplina, al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifiche di competenza.
2. [I ministri di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispongono un piano di formazione, in collaborazione con ANCI e UNIONCAMERE, dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui all'art. 38 del decreto legge.]

CAPO VII Disposizioni finali

Articolo 12

(Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione)

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le seguenti modalità:
 - a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10;
 - b) in relazione al Capo IV, un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
2. Fino all'entrata in vigore delle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.
3. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente regolamento, il portale mette a disposizione delle Regioni gli strumenti informatici che consentono la creazione della modulistica Le Regioni, tramite gli accordi o le intese di cui all'art. 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, definiscono criteri minimi di omogeneità di tale modulistica a livello nazionale.
4. Fino alla completa definizione della modulistica da parte delle Regioni, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potrà avvalere di quanto già predisposto dai SUAP già operativi.
5. Il Governo e le Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata, per definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo.
6. L'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra le amministrazioni pubbliche. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa.

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,25 cm + Tabulazione dopo: 0,89 cm + Rientra di: 0,89 cm

Eliminato: I

Eliminato: Ministero dello sviluppo economico.

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,01 cm, Nessun elenco puntato o numerato

7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lett. b).
8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.